

Key 1

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. Un. — 4 giugno 1956 n. 1874 — Pres. Eula P.P.
 Est. Pepe — P. M. Roberto (concl. diff.) — Capoferro (avv. D'Audino) c. Com.
 di S. Eufemia (avv. Cervati).

(Cassa App. Roma 30 giugno 1954). *mol. g. h. 1613. 55 n. 11*

Competenza e giurisdizione - Autorità giudiziaria e amministrativa - Discriminazione
 - Qualificazione formale dell'atto impugnato - Irrilevanza.
 (L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, art. 5).

Usi civici - Occupazione di terre di demanio civico - Legittimazione - Natura giuridica
 - Concessione amministrativa - Diritto soggettivo - Insussistenza.
 (L. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 9).

Usi civici - Occupazione di terre di demanio civico - Legittimazione - Pendenza
 procedimento - Diritto di proprietà del titolare delle terre occupate - Tutela
 Limiti.
 (L. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 9).

Competenza e giurisdizione - Autorità giudiziaria e amministrativa - Discriminazione
 - Potere discrezionale della P.A. - Diritto soggettivo - Insussistenza - Fattispecie
 (L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, art. 5).

Usi civici - Liquidazione - Progetto - Opposizione - Risoluzione in sede contenziosa
 amministrativa - Discriminazione.
 (L. 16 giugno 1927 n. 1766; r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, art. 15).

La discriminazione fra la competenza dell'autorità giudiziaria e quella dell'autorità amministrativa, basata sul petitum e sulla causa petendi, prescinde dalla qualificazione formale dell'atto impugnato; la cognizione è pertanto devoluta al giudice ordinario o amministrativo secondo che venga investita una pronuncia la quale dirima un conflitto di diritti, ovvero venga investito un provvedimento puramente amministrativo, involgente come tale la lesione di un interesse legittimo (1).

La legittimazione dell'avvenuta occupazione di terre di demanio civico è una concessione amministrativa, rimessa al potere discrezionale del Commissario per gli usi civici, rispetto ad essa non è configurabile un diritto soggettivo né dell'occupatore abusivo né del Comune o dell'associazione cui le terre appartengono, epperò il provvedimento relativo in ogni caso è un atto puramente amministrativo (2).

Finché è in atto il procedimento amministrativo per la legittimazione del possesso abusivo del terzo, ogni possibilità di attuazione del diritto di proprietà del titolare delle terre occupate è paralizzata, essendo la persistenza del diritto subordinata al diniego o meno della legittimazione (3).

Una contestazione che cada su un presupposto cui è subordinato il potere discrezionale della P.A. involge una controversia su un diritto solo se il presupposto attiene ad una particolare situazione giuridica obiettiva del soggetto che non può essere disconosciuta o non ricorrano determinate condizioni; non altrettanto può dirsi invece se la contestazione cade su un presupposto la cui esistenza è rimessa al libero apprezzamento dell'autorità amministrativa, come nel caso in cui si tratti di accertare se, ai fini della legittimazione delle terre di demanio civico, l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie (4).

L'opposizione contro il progetto di liquidazione degli usi civici, proposta dal Comune o dall'associazione agraria o dai possessori delle terre su cui si pretendono diritti di uso civico, è risolta dal commissario per gli usi civici in sede contenziosa solo se involge questioni concernenti l'esistenza di un diritto, e non anche quando trattasi di semplici opposizioni contro gli atti del procedimento amministrativo, le quali sono risolte in sede amministrativa (5).

(Omissis). — I due ricorsi, così quello per me quello avverso la pronuncia del Consiglio di Stato, sono così strettamente collegati.

(1) Per le decisioni citate nella motivazione cfr.: Cass. 24 settembre 1953 n. 3053, *Foro it. 1953, v. Giustizia amm.* 36, e Cass. 4 maggio 1953 n. 1240, *Foro it.* 1953, I, 779; cfr. pure

fra loro da doversene disporre senz'altro la riunione: in effetti essi non fanno che prospettare la stessa questione sulla natura, cioè, giurisdizionale o non, del provvedimento emesso il 30 giugno 1954 dal Commissario regionale per gli usi civici, e se esso, di conseguenza, fosse impugnabile avanti alla Corte di appello, sezione speciale per gli usi civici, ovvero avanti la giurisdizione amministrativa, ossia avanti il Consiglio di Stato.

Che si trattasse di una vera e propria pronuncia giurisdizionale affermò, come si è detto, questo ultimo, sul riflesso che essa era stata emessa a seguito di procedimento svoltosi in via contenziosa, e della sentenza rivestiva appunto la forma. Osservò precisamente il Consiglio di Stato che ciò che importava, ai fini di stabilire il giudice del gravame contro i provvedimenti o le decisioni del Commissario regionale per gli usi civici, non era già accertare se bene o male questi avesse deciso in sede contenziosa, dovendo invece l'indagine essere volta unicamente ad accertare il fatto storico, se cioè esso avesse il provvedimento in realtà emesso nella veste giurisdizionale ovvero nella veste amministrativa, restando da ciò l'atto, quale ne fosse il contenuto sostanziale, qualificato nell'un modo o nell'altro. « Non si può — esso dice — portare una sentenza del

Commissario, come di un magistrato ordinario, all'esame del Consiglio di Stato assumendo che la forma dell'atto non abbia importanza, che l'atto sostanzialmente sia amministrativo e che il giudice di legittimità possa considerare atto amministrativo quello che è stato emesso come sentenza in sede giurisdizionale. Qui la forma ha — si prosegue — importanza decisiva, perchè ad essa (in sede contenziosa o in sede amministrativa) si collega la natura dell'atto ai fini della competenza del gravame ».

Facile è scorgere peraltro come a base di tale argomentazione sia soprattutto un equivoco.

Non debesi infatti dimenticare che il problema della qualificazione dell'atto, se giurisdizionale o amministrativo, in rapporto al suo sostanziale contenuto ed indipendentemente o in contrasto con la forma, di cui esso sia rivestito, ai fini di determinare il giudice dell'impugnativa, può in realtà porsi allorchè soltanto si tratti di un atto proveniente da un organo, il quale sia investito, come il Commissario per gli usi civici, della duplice funzione: laddove è chiaro che il problema non è assolutamente prospettabile, allorchè l'atto provenga invece da un organo essenzialmente giurisdizionale, quale l'autorità giudiziaria ordinaria. La considera-

Cass. 24 settembre 1953 n. 3054, *Foro it. Rep.* 1953, voce cit. 38-bis. Nel senso invece che l'atto emesso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle forme di un procedimento contenzioso ha natura giurisdizionale e come tale non può essere impugnato innanzi il Consiglio di Stato, anche se si assuma che riguardi materia pertinente alle funzioni amministrative dell'organo, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 1955 n. 157, in questa *Rivista* 1955, II, 203 con osservazione di A. L.

Per quanto riguarda la distinzione fra giurisdizione ordinaria e amministrativa, la massima è applicazione del costante indirizzo della Corte Suprema: cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 11 luglio 1955 n. 2194, *ivi*, I, 1132, con nota di richiami. Vedi anche Cass. 15 marzo 1956 n. 762 e 23 febbraio 1956 n. 512, *infra*, p. 1721, 1737.

(2) La sentenza Cass. 13 dicembre 1954 n. 4444, citata in motivazione, leggesi in *Giur. agr.* 1955, 488. Cfr., nello stesso senso, Cass. 5 dicembre 1953 n. 3643, *Foro it. Rep.* 1953, v. *Diritti promiscui*, ecc. 16; Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 1953 n. 508, *Foro amm.* 1954, I, 3, 69; Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 1953 n. 190, *ivi* 1953, I, 2, 315. In argomento cfr. Cass., Sez. un., 20 gennaio 1956 n. 177, *retro*, I, p. 865, con nota di richiami.

(3) Cfr., sull'argomento, in dottrina, ACROSSO, *La legittimazione delle abusive occupazioni di demani comunali*, *Giur. it.* 1954, IV, 88.

(4) La massima è applicazione del principio secondo cui — quando l'interesse del singolo è subordinato a quello generale — la valutazione compiuta dalla P.A. per stabilire la coincidenza o meno dei due interessi implica esercizio di potere discrezionale, rispetto al quale è da escludere la configurabilità della lesione di un diritto soggettivo. Cfr. Cass., Sez. un., 21 febbraio 1956 n. 486, *Giust. civ. Mass.* 1956, p. 166; Cass., Sez. Un., 4 ottobre 1955 n. 2790, in questa *Rivista* 1955, I, 1600, con osservazione di ABBAMONTE.

Riafferma che la pronuncia del Commissario per gli usi civici sui miglioramenti costituisce una fase di un procedimento amministrativo Cass. 14 giugno 1954 n. 1997, *Giur. agr. it.* 1955, 49.

(5) Cfr. oltre la sentenza Cass. 24 febbraio 1938 n. 602, *Foro it. Rep.* 1938, v. *Diritti promiscui*, ecc. 41, citata in motivazione, le sentenze richiamate nella nota 2.

zione dell'organo, da cui l'atto promana, riveste in quest'ultimo caso, sì, importanza decisiva ai fini dell'impugnativa, dati i limiti istituzionali entro cui l'attività dell'organo è contenuta, ond'è che l'atto, il quale per il suo contenuto riveste carattere non giurisdizionale ma amministrativo, sarà viziato da eccesso di potere, ma non perciò potrebbe essere impugnato avanti agli organi della giustizia amministrativa, restando esso in tutti i casi soggetto bensì all'impugnativa (per difetto di giurisdizione) davanti agli organi della giustizia ordinaria (art. 37 c.p.c.).

In vano si cercherebbe però di porre sullo stesso piano la pronuncia del Commissario per gli usi civici: essendo questi investito di una duplice funzione, amministrativa e giurisdizionale, rispetto ad esso è concettualmente configurabile, contrariamente a quanto sostiene il Comune resistente, un eccesso di potere, che in tanto può ricorrere in quanto un organo investa con la sua attività la sfera di altro organo, diverso e distinto; laddove, trattandosi di un medesimo organo, investito dell'una e dell'altra funzione, il fatto ch'esso abbia adottato un provvedimento sotto una forma anziché sotto l'altra, non altro può importare che un errore sulla qualificazione giuridica dell'atto, errore che non può modificare la natura, nè spostare la competenza del giudice dell'impugnativa. Non è assolutamente ammissibile infatti che il Commissario, qualificando sentenza quello che è un provvedimento amministrativo o viceversa, possa attribuire la cognizione del gravame o della impugnativa ad un giudice diverso da quello cui spetterebbe, sovvertendone la competenza giurisdizionale, la quale è sempre basata sul *petitum* e sulla *causa petendi*, e resta pertanto ognora devoluta alla Corte di appello (sezione speciale) o al Consiglio di Stato, a seconda che venga investita una pronuncia, la quale dirima un conflitto di diritti, ovvero venga investito come illegittimo un provvedimento puramente amministrativo, involgente come tale la lesione semplicemente di un interesse legittimo, senza che al riguardo la forma possa prevalere sulla sostanza.

Una applicazione di tali principi ebbe del resto già a fare questa S.C. a sezioni unite, che distinguendo appunto tra caso e caso, mentre negò da un lato (sent. n. 1052

dice, ancorchè l'atto avesse rivestito carattere amministrativo, operare la conversione e disconoscerne la natura di legge formale, dovendosi il suo esame arrestare unicamente alla costituzionalità o non della legge stessa, così dall'altro lato e per l'opposto (sent. n. 1240 del 4 maggio 1953 - Lanza Branciforti c. Opera Nazionale Combattenti e Ministero Agricoltura), con altrettanta coerenza ai principi dianzi esposti, la possibilità della conversione ebbe ad ammettere rispetto ad una pronuncia del Collegio centrale arbitrale, istituito ai fini del procedimento a favore dell'Opera Nazionale combattenti con il r.d.l. 16 settembre 1926 n. 1606, e con la quale il Collegio predetto, essendo investito di funzioni e giurisdizionali ed amministrative, chiamato a pronunciarsi sulla esistenza o non delle condizioni richieste per il trasferimento in proprietà all'O.N.C. dell'immobile, di cui si chiedeva appunto la espropriazione, aveva tale esistenza dichiarato con sentenza; escluse invero questa S.C. che la distinzione fra l'attività amministrativa e l'attività giurisdizionale potesse all'uopo riposare su un criterio puramente formale, e, ravvisando nell'atto, nonostante la forma, un provvedimento sostanzialmente di carattere amministrativo, di accertamento o di scienza, e di per sé preparatorio del successivo provvedimento costitutivo e conclusivo, negò di conseguenza l'ammissibilità contro esso del ricorso per cassazione, riconoscendo che poteva essere impugnato bensì per quanto beninteso unitamente al provvedimento terminale del relativo procedimento amministrativo, solo avanti al Consiglio di Stato.

Nè diversa è la soluzione per il caso in esame.

Per quanto sia il Comune resistente, come il Commissario regionale per gli usi civici (la cui legittimazione processuale si giustifica solo, ove lo consideri nella sua veste di organo dell'amministrazione attiva), si sforzino di negare il carattere amministrativo del provvedimento commissariale, di cui si parla, tale carattere non può essere posto in dubbio. Trattasi, occorre ricordarlo, di un provvedimento col quale il Commissario, a seguito della domanda presentata dai Capoferro per la legittimazione del loro possesso abruvivo della terra di demanio civico, aveva

tegra delle terre a favore del Comune di S. Eufemia d'Aspromonte, a' sensi dell'art. 9 della l. 16 giugno 1927 n. 1766. Si è, come si vede, del tutto al di fuori dell'attività giurisdizionale: come è noto, la legittimazione della avvenuta occupazione di terre di demanio civico non altro è che una concessione amministrativa, rimessa al potere discrezionale del Commissario per gli usi civici, salvo peraltro l'approvazione sovrana, e come rispetto ad essa non può configurarsi pertanto un diritto soggettivo dell'occupatore abusivo, non è configurabile nemmeno un diritto del Comune, dell'associazione o della frazione del Comune, cui le terre di demanio civico appartengono, a conservare la preesistente loro situazione di vantaggio rispetto alle terre stesse, e ad ottenere la reintegrazione del possesso. Tale reintegrazione è in stretta connessione e dipendenza con l'esercizio del potere discrezionale del Commissario, il quale potrà e dovrà ad essa addivenire solo ove neghi la legittimazione dell'occupazione da parte del possessore abusivo. Epperò il provvedimento relativo, anche in questo caso in cui neghi la legittimazione e ordini conseguentemente la restituzione delle terre al Comune, alla associazione agraria o alla frazione del Comune, resta in ogni caso un atto puramente amministrativo, senza che possa confondersi, come è stato già altre volte osservato da questa stessa S.C., a sezioni unite (cfr. in particolare sent. n. 4444 del 13 dicembre 1954, Eredi Alemanni c. Comune di Tirolo), con il provvedimento altresì di reintegrazione, col quale, dirimendosi un vero e proprio conflitto tra le parti in ordine alla *qualitas* demaniale del suolo, venga la pretesa del terzo su questo disconosciuta e riconosciuto all'opposto il diritto del Comune, della frazione o dell'università agraria. In quest'ultimo caso soltanto il provvedimento, in quanto pone fine ad una controversia sull'esistenza, natura od estensione dei diritti di uso civico, attiene alla sfera giurisdizionale, a sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927: non così però nel caso in esame, in cui nessun conflitto, se non di interessi, è dato configurare fra le parti, ed in cui il provvedimento di reintegrazione, lungi dall'essere in rapporto con l'accertamento della esistenza di un diritto, non è che una conseguenza diretta ed immediata dell'esplicazione negativa del potere discrezionale attribuito al Commissario regionale.

Nè il carattere amministrativo del provve-

dimento può essere snaturato dal fessendosi, a seguito dell'opposizione pofferò ad ogni ulteriore accertar ordine alla sussistenza delle cond chieste per la legittimazione, disp Commissario regionale la prosecu: procedimento in contenzioso con la del Comune, il Comune stesso abb fase spiegato domanda per la re delle terre dai Capoferro occupate scorgere l'equivoco in cui si incorre richiamandosi alla facoltà spettante titolo 823 c.c. alla pubblica ammin di adire per la tutela del proprio proprietà ognora la via giudiziaria, le sia dato il potere di attuare t direttamente, in via amministrativa scorgere nella domanda del Comun sione dell'elezione della prima via, si dimentica così che rispetto ai b vico demanio. — i quali, nonostai caratteri comuni, non sono assoluti: conducibili sotto il concetto del de ro e proprio, quale contemplato da c.c. — un potere di autotutela, se tavia riconoscersi, lo si può ricono al Commissario regionale, e non del diritto, il quale potrà soltanto con la sua domanda l'esercizio c stesso, senza perciò che la domat interpretarsi come una domanda ma si dimentica inoltre e soprat finchè sia in atto il procedimeto strativo per la legittimazione del abusivo del terzo, ogni possibilità zione del diritto di proprietà del ti le terre occupate viene ad essere mente paralizzata, restando la per non del diritto subordinata al dinio della legittimazione. Dacchè la de reintegrazione si inquadra nel pro amministrativo di legittimazione, è porto a questo va considerata, è altri termini come essa, non che oggetto la tutela di un diritto, no volta in realtà a tutelare che l'ini titolare del bene a che non ven cata, legittimandosi l'occupazione a terzo, la posizione di vantaggio, rispetto al bene stesso.

Si resta quindi in ogni caso nel procedimento amministrativo, e as te al di fuori dall'ambito giurisdiz Commissario, che resta rigorosam scritto alle controversie sull'esiste ra od estensione degli usi civici, c

altre questioni connesse allo svolgimento delle operazioni commissariali, e che però in ogni caso involgano una controversia su un diritto (art. 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766).'

A far ravvisare un'attività giurisdizionale invano d'altronde si è obiettato che nella specie l'opposizione dei Capoferro agli ulteriori accertamenti disposti dal Commissario regionale in merito alla esistenza dei presupposti della legittimazione, ponendo il problema dei limiti del potere discrezionale del Commissario regionale, avrebbe investito, negandola, l'esistenza stessa di tale potere, sì che la contestazione sotto tale riflesso sarebbe venuta a cadere proprio su un diritto, e come tale non avrebbe potuto essere decisa che in contenzioso.

Anche qui vi è un equivoco da chiarire.

Ancorché una contestazione cada su un presupposto, cui è subordinato il potere discrezionale della P.A., non sempre è vero che essa involga una controversia su un diritto: ciò è vero solo se il presupposto attenga ad una particolare situazione giuridica obbiettiva del soggetto, per cui questi abbia una posizione di vantaggio, che non può essere disconosciuta e menomata o vulnerata ove non ricorrano determinate condizioni; ma non è vero, ove la contestazione cada su un presupposto, la cui esistenza sia rimessa al libero apprezzamento dell'autorità amministrativa, come nel caso appunto in cui si trattò di accertare se ai fini della legittimazione delle terre di demanio civico l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie. Se nel primo caso si ha una attività vincolata, non la si ha nel secondo.

Sotto altro riflesso i Capoferro, odierni ricorrenti, avevano bensì nella specie, a sostegno della loro opposizione contro l'ulteriore istruttoria ordinata dal Commissario regionale, contestato a questi ogni potere al riguardo, sostenendo che dal momento che egli aveva a suo tempo, con il provvedimento del 10 aprile 1948, negato loro la legittimazione unicamente sul riflesso che essi non rivestivano la veste di coltivatori diretti, e dal momento che tale provvedimento era stato annullato dal Consiglio di Stato con la precedente sentenza del 30 maggio 1950, altro non restasse al Commissario, chiamato nuovamente a pronunciarsi sulla legittimazione, che emettere un relativo provvedimento. In altri termini essi sostenevano che ogni questione al riguardo fosse preclu-

sa, come aveva ritenuto in realtà anche il Consiglio di Stato nella pronuncia ora ricordata del 30 maggio 1950, con la quale, sostituendosi al Commissario regionale, aveva concesso senz'altro la legittimazione richiesta.

Senonché ad escludere che l'attività del Commissario incontrasse alcun limite, basta ricordare, come riconosce lo stesso Comune, che la decisione dianzi menzionata del Consiglio di Stato, nella parte relativa alla concessa legittimazione, venne cassata da questa S.C. a sezioni unite; onde anche sotto tale riflesso il rilievo, secondo cui l'opposizione dei Capoferro avrebbe dato vita ad una vera e propria controversia su un diritto, cade nel vuoto, occorrendo poi appena ricordare che la questione relativa alla inesistenza ovvero allo scorretto esercizio del potere discrezionale, e quindi dell'esistenza o non di un diritto, va riguardata non sotto l'aspetto subbiettivo, secondo la prospettiva cioè delle parti, ma essenzialmente sotto l'aspetto obbiettivo.

Il che mostra l'errore in cui incorse il Commissario regionale allorché ritenne che l'opposizione dei Capoferro in ordine alla ulteriore istruttoria da esso disposta implicasse una controversia circa l'esistenza di un diritto, che dovesse essere risolta in sede contenziosa. A giustificare tale procedura non giova richiamarsi, come fa il Comune resistente, all'art. 15 del regolamento approvato con r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, col quale, dopo essersi contemplato il diritto di opposizione contro il progetto di liquidazione degli usi civici da parte del Comune o dell'associazione agraria, come da parte dei « possessori delle terre, su cui si pretendono i diritti di uso civico », si dispone che per la risoluzione dell'opposizione il Commissario provvederà in contenzioso. Come è agevole rilevare dal tenore della norma, la fase contenziosa solo allora si richiede, allorché la opposizione involga una questione sulla esistenza di un diritto, senza che possano pertanto ricondursi nell'ambito della norma anche le altre eventuali opposizioni contro gli atti del procedimento amministrativo. I quali, e questa S.C. a sezioni unite ebbe occasione di metterlo in luce già altra volta (cfr. sent. n. 602 del 24 febbraio 1938 - Zia c. Piacentini), saranno risolte in sede amministrativa. Non è evidentemente possibile infatti estendere la sfera giurisdizionale del Commissario regionale oltre i limiti rigorosi

samente fissati dall'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, in quanto al di là di essi si rientra inevitabilmente nel campo dell'attività amministrativa.

Sotto qualsiasi aspetto si voglia quindi esaminare il problema, non può non riconoscersi la competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato a giudicare della legittimità del provvedimento commissariale, di cui si parla: provvedimento che riveste, lo si ripete, carattere puramente amministrativo, non solo per quanto rifletta la negata concessione

o legittimazione della occupazione dell'immobile ed il relativo ordine di reintegra a favore del Comune di S. Eufemia, ma altresì quanto riflette, e i provvedimenti conseguenziali circa le spese, la restituzione dei quali il Commissario è tenuto a provvedere in via amministrativa, a norma dell'art. 31 del citato Regolamento del 1927, salvo solo il caso, che non ricorre nella specie, in cui sulla liquidazione dei frutti compiuta dal perito istruttore si sia avvertita controversia. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 25 maggio 1956 n. 1779 — Pres. Brunelli — Vistoso — P. M. Colli (concl. conf.) — Andrea e altri (avv. Calamandrei, Raccagnoli, c. Amministrazione del Commercio con l'Estero (Avv. Gen. Stato).
(Conferma App. Roma 5 gennaio 1954).

Procedimento civile - Azione di accertamento - Interesse ad agire - Nozione.
(Cod. proc. civ., art. 100).

Cambio - Scambi con l'estero - Operazioni in compensazione - Nozione.
Cambio - Scambi con l'estero - D.L.L. 28 novembre 1947 n. 1347 - Deroga al cambio ufficiale - Insussistenza.
(D.L.L. 28 novembre 1947 n. 1347; d.l.l. 26 marzo 1946 n. 139).

Cambio - Scambi con l'estero - Cambio ufficiale e cambio medio - Differenza.

Nelle azioni di accertamento l'interesse ad agire deve trovare il suo fondamento in una situazione giuridica obiettivamente incerta, dalla quale possa derivare al titolare un ingiusto danno, senza l'accertamento giudiziale della concreta volontà di legge.

Nel commercio con l'estero si hanno operazioni in compensazione quando, mediante compravendite collegate di merci di ugual valore, vi sia l'estinzione dell'aver per esportazioni col dare per importazioni senza un effettivo movimento di valuta. Pertanto, non è ragionevole in compensazione l'esportazione di merce autorizzata dal Ministero del Commercio con l'Estero con pagamento in dollari o sterline da cedere, in base ad un cambio convenzionale all'Istituto per il Commercio Estero, che, divenuto proprietario della valuta l'avrebbe utilizzata per l'acquisto all'estero di altra merce (2).

Il d.l.l. 28 novembre 1947 n. 1347 non aveva abolito o reso inoperante il cambio ufficiale, anche se il suo campo di applicazione era rimasto limitato ai rapporti non contemplati nel decreto stesso, cioè a quelli che potevano svolgersi senza l'obbligatoria cessazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi di divisa estera ed alle quotazioni di chiusura inferiori per il dollaro a L. 350 (3).

Per « cambio ufficiale », impropriamente chiamato parità monetaria, si intende il rapporto legale fisso per tutti i pagamenti da eseguirsi nell'ambito territoriale dell'ordinamento giuridico, in moneta nazionale ragguagliata a quella estera; per « cambio medio » il rapporto concreto di fatto, quotidianamente mutevole, eventualmente diverso nelle varie borse d'uno stesso Stato, risultante dalla media delle libere e lecite operazioni di acquisto o di vendita di divisa estera sul mercato (4).

(Omissis). — Pregiudiziale è l'esame dei due ricorsi incidentali. Con essi si denuncia la violazione delle norme di diritto e dei principi del giudizio.

(1) Giurisprudenza costante. Cfr., per tutte, Cass. 14 novembre 1955 n. 3735, in questa Rivista 1956, I, 225; e Cass. Sez. Un., 11 ottobre 1955 n. 2997, *ivi* 1955, I, p. 1780, con ampie note di richiami di dottrina e giurisprudenza.

(2) Cfr., nello stesso senso, Cass. 4 maggio 1955 n. 1247, *ivi*, I, 1286; Cass., Sez. Un.